

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera 7-22

OGGETTO: D.G.R. Lazio n. 67 del 22 febbraio 2022 - Convenzione tra ATO 2 Roma ed ex Consorzio di bonifica “Tevere ed Agro Romano” attuale Consorzio di bonifica “Litorale Nord”. Aggiornamento canone Convenzione.

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 29 luglio 2022 presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale

PREMESSO

CHE l’articolo 36 (*Rapporti con l’organizzazione del servizio idrico integrato*) della Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (*Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183*) stabilisce che:

2. *“I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla l.r. 6/1996 che, nell’ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all’obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell’articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 3”;*

3. *“Le autorità d’ambito di cui alla l.r. 6/1996 debbono stipulare con i consorzi di bonifica interessati apposite convenzioni regolanti i rapporti relativi ai servizi di cui al comma 2 e stabiliscono, in particolare, i canoni dovuti in relazione al beneficio diretto ottenuto nella gestione del servizio idrico integrato. Le convenzioni sono stipulate sulla base delle convenzioni-tipo approvate dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 40” (comma 3);*

4. *“Le autorità d’ambito e i consorzi di bonifica procedono alla stipula delle convenzioni di cui al comma 3 entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui all’articolo 40. Trascorso inutilmente tale termine la Regione attua le procedure sostitutive previste dalla normativa vigente ai fini della stipula delle convenzioni stesse;*

5. *“Le convenzioni stipulate ai sensi del comma 3 fanno parte integrante delle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato di cui all’articolo 9 della l.r. 6/1996 ed i relativi oneri sono coperti dalla tariffa per il servizio idrico integrato”;*

6. *“La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposite direttive per l’adeguamento dei piani di classifica delle spese consortili a quanto disposto dal comma 1. Nei successivi novanta giorni i consorzi di bonifica procedono all’adeguamento dei piani di classifica stessi”;*

CHE l’art. 166, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 prevede: *“Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque e degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l’uso irriguo, provenienti da insediamenti*

di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata”;

CHE la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 - Legge di stabilità regionale 2020 - all’Art. 7 (Disposizioni varie) commi 24, 25 e 26 ha apportato modifiche a quanto disposto dall’articolo 36 della Legge Regionale n. 53/1998, e precisamente:

25. Ai fini di cui al comma 24, i consorzi di bonifica aggiornano i propri piani di classifica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro trenta giorni dall’approvazione dei piani di classifica di cui al periodo precedente, la Giunta regionale approva la nuova convenzione-tipo ai sensi dell’articolo 40 della L.R. 53/1998 ed entro e non oltre i successivi trenta giorni gli enti di governo d’ambito del Servizio Idrico Integrato e i consorzi di bonifica sottoscrivono, ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della L.R. 53/1998, le nuove convenzioni di cui al medesimo articolo 36, comma 3. Decorso inutilmente tale ultimo termine, la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della L.R. 53/1998;

CHE in data 17 marzo 2009 è stata sottoscritta la Convenzione tra l’Autorità d’Ambito dell’ATO 2 Lazio centrale - Roma ed il Consorzio di bonifica “ex Tevere Agro Romano” (ora Consorzio di bonifica Litorale Nord) per la gestione del territorio ricadente nelle aree urbane;

CHE l’importo del canone da corrispondere al Consorzio a carico dell’E.ATO2, previsto dalla suddetta Convenzione risulta conformato a quanto previsto dalla D.G.R. 692/2008 ovvero pari al “*canone già previsto nelle convenzioni scadute, precedentemente sottoscritte dai Consorzi di bonifica e dalle Autorità d’ambito, aggiornato per l’annualità 2008 con il tasso di inflazione programmata*” come riportato nell’Allegato 1 alla medesima deliberazione;

CHE in tale allegato si specifica che: “*I canoni per l’annualità 2008 sono stati calcolati sulla base dei canoni previsti nelle convenzioni sottoscritte ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 3689 del 25 giugno 1999, con la quale è stata approvata la convenzione tipo prevista dall’art. 40 della L.R. n.53/1998, aggiornati sulla base del tasso di inflazione programmato*”, e che il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata come previsto dalla Convenzione stessa all’art. 8, comma 3;

CHE per l’anno 2013 l’importo del canone di cui sopra era pari ad euro 2.832.923;

CHE la Regione Lazio, con la D.G.R. 159/2012, ha disposto l’aumento del canone annuale per un ulteriore importo di 1.570.000,00 euro;

CHE tale incremento è entrato in vigore a partire dall’anno 2014, a seguito del riconoscimento in tariffa del SII da parte di ARERA per la medesima annualità, come convenuto mediante l’Accordo di Conciliazione per la definizione dei rapporti tra Regione Lazio, Provincia di Roma, Acea ATO2 S.p.A., ed il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, sottoscritto in data 17 dicembre 2012 e approvato dalla Conferenza dei Sindaci con la delibera 6-14 del 10 luglio 2014;

CHE il comma 4, dell’art. 8 della Convenzione sottoscritta in data 17 marzo 2009, stabilisce i casi per la modifica del Canone come di seguito elencati:

- Modifica delle zone operative del Consorzio interne all’ATO2;
- Modifica dei tratti in servizio pubblico di manutenzione;
- Sostanziale modifica delle estensioni delle aree urbane;

- Esigenza di interventi manutentori straordinari necessari a garantire l'efficienza del sistema di opere e impianti di bonifica;
- Variazione dei punti di scarico del gestore;
- Variazione della Tariffa regionale dei prezzi superiore al 3% (alinea introdotto dalla DGR 692/2008);

CHE la D.G.R. 159/2012 stabilisce, inoltre, che la Convenzione sottoscritta sia *“rivisitata a seguito della modifica della Legge Regionale 53/98 e all'applicazione della metodologia prevista dall'art. 166 del D. Lgs. 152/2006, comunque entro un anno”* dalla pubblicazione della medesima D.G.R. (termine scaduto in data 8 giugno 2013);

CHE la Convenzione stipulata tra l'Autorità d'Ambito dell'ATO 2 Lazio centrale Roma ed il Consorzio di bonifica *“ex Tevere Agro Romano”*, ha assicurato la gestione del territorio ricadente nelle aree urbane, per cui devono essere altresì assicurati sia i livelli di manutenzione che i relativi importi di convenzione, al fine di garantire la necessaria continuità nella gestione dell'assetto del territorio regionale;

CHE la Direzione Generale della Regione Lazio con la nota prot. n. 6554 del 4 gennaio 2022, ha rappresentato l'esistenza delle condizioni per l'aggiornamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del canone previsto dalla Convenzione stipulata in data 17 marzo 2009 tra l'ATO 2 – Roma ed il Consorzio di bonifica Tevere e Agro Romano;

CHE la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e pesca, Foreste della Regione Lazio ha trasmesso, con nota prot. 213711 del 3 marzo 2022, la copia conforme all'originale della D.G.R. n. 67 del 22 febbraio 2022 avente per oggetto: *“L.R. n. 53/1998, art. 36 - Convenzione tra ATO 2 Roma ed ex Consorzio di bonifica “Tevere ed Agro Romano” attuale Consorzio di bonifica “Litorale Nord”. Aggiornamento canone Convenzione”*;

CHE la suddetta Delibera di Giunta Regionale n. 67 del 22 febbraio 2022 (allegata alla presente delibera) stabilisce che il canone annuo previsto all'art. 8 della Convenzione stipulata in data 17 marzo 2009 tra l'ATO 2 – Roma ed il Consorzio di bonifica Tevere e Agro Romano (ora Consorzio di Bonifica Litorale Nord), come già precedentemente integrato, è incrementato in ragione della variazione dei prezzi di cui al prezziario regionale ed alla modifica dell'estensione delle aree urbane, di un ulteriore importo pari a € 1.050.224,23, secondo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo della convenzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022;

CHE con la nota prot. n. 307/2022 dell'11 gennaio 2022 il Consorzio di Bonifica Litorale Nord ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di modifica della convenzione relativamente all'aggiornamento del canone;

CHE in base alla convenzione del 2009 e s.m.i., considerata finora *in prorogatio*, l'importo del canone annuo aggiornato in base al tasso di inflazione programmata, per l'annualità 2022 è pari ad euro 5.488.047;

CHE con l'applicazione di quanto disposto dalla D.G.R. Lazio 67 del 22 febbraio 2022, l'importo del canone da corrispondere al Consorzio di Bonifica Litorale Nord risulta pari ad euro 6.538.271,23, aggiornabile annualmente ai sensi della convenzione del 2009, art. 8, comma 3, in base al tasso di inflazione programmata;

CHE peraltro, l'attività svolta dai Consorzi di Bonifica nel territorio dell'ATO 2 è di fondamentale importanza per la difesa del suolo;

CHE pertanto è necessario riconoscere economicamente questa attività per quanto di competenza del S.I.I.;

CHE in attesa della rivisitazione della convenzione del 2009 a seguito della modifica della Legge Regionale 53/98 e all'applicazione della metodologia prevista dall'art. 166 del D. Lgs. 152/2006, come disposto dalla D.G.R. Lazio 159/2012, risulta quindi opportuno consentire l'inserimento nei calcoli tariffari degli importi dei canoni già riconosciuti al CBLN (ex CBTAR) da:

- le Deliberazioni di G.R. n. 158 e n. 159 del 13 aprile 2012;
- l'Accordo di conciliazione per la definizione dei rapporti tra Regione Lazio, Provincia di Roma, ACEA ATO 2 ed il CBTAR del 17 dicembre 2012;
- La D.G.R. Lazio 67 del 22 febbraio 2022;

DELIBERA

CHE le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente delibera;

DI prendere atto della D.G.R. Lazio n. 67 del 22 febbraio 2022 avente per oggetto: "L.R. n. 53/1998, art. 36 - Convenzione tra ATO 2 Roma ed ex Consorzio di bonifica "Tevere ed Agro Romano" attuale Consorzio di bonifica "Litorale Nord". Aggiornamento canone Convenzione";

DI approvare l'aggiornamento del canone della Convenzione tra ATO 2 Roma ed ex Consorzio di bonifica "Tevere ed Agro Romano", attuale Consorzio di bonifica "Litorale Nord", come riportato nelle premesse della presente delibera, che verrà inserito nel computo della tariffa del S.I.I.

o o o

L'indirizzo/orientamento discusso e posto in votazione con il testo riportato nel presente documento è stato APPROVATO così come indicato nel Verbale della Conferenza.

ALLEGATI:

- D.G.R. n. 67 del 22 febbraio avente per oggetto: "L.R. n. 53/1998, art. 36 - Convenzione tra ATO 2 Roma ed ex Consorzio di bonifica "Tevere ed Agro Romano" attuale Consorzio di bonifica "Litorale Nord". Aggiornamento canone Convenzione".

il verbalizzante
dott. ing. Massimo Paternostro

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 2022)

L'anno duemilaventidue, il giorno di martedì ventidue del mese di febbraio, alle ore 12.57 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 12.45 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA | <i>Presidente</i> | 7) LOMBARDI ROBERTA | <i>Assessore</i> |
| 2) LEODORI DANIELE | <i>Vice Presidente</i> | 8) ONORATI ENRICA | “ |
| 3) ALESSANDRI MAURO | <i>Assessore</i> | 9) ORNELI PAOLO | “ |
| 4) CORRADO VALENTINA | “ | 10) TRONCARELLI ALESSANDRA | “ |
| 5) D'AMATO ALESSIO | “ | 11) VALERIANI MASSIMILIANO | “ |
| 6) DI BERARDINO CLAUDIO | “ | | |

Sono presenti: *il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, D'Amato, Di Berardino, Orneli, Troncarelli e Valeriani.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Lombardi e Onorati.*

Sono assenti: *il Presidente e l'Assessore Corrado.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 67

OGGETTO: L.R. n. 53/1998, art. 36 - Convenzione tra ATO 2 Roma ed ex Consorzio di bonifica "Tevere ed Agro Romano" attuale Consorzio di bonifica "Litorale Nord". Aggiornamento canone Convenzione.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità;

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale*" e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*" e s.m.i.;
- il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 "*Nuove norme per la Bonifica Integrale*";
- la Legge Regionale 21 gennaio 1984, n. 4 "*Norme in materia di bonifica e di Consorzi di bonifica*" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 7 ottobre 1994, n. 50 "*Nuove norme in materia di bonifica e Consorzi di bonifica – Modifiche alla Legge Regionale 21 gennaio 1984 n. 4*" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "*Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183*" e s.m.i.;

PREMESSO:

- l'articolo 36 (*Rapporti con l'organizzazione del servizio idrico integrato*) della Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (*Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183*) stabilisce che:
 2. "*I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla l.r. 6/1996 che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 3*";
 3. "*Le autorità d'ambito di cui alla l.r. 6/1996 debbono stipulare con i consorzi di bonifica interessati apposite convenzioni regolanti i rapporti relativi ai servizi di cui al comma 2 e stabiliscono, in particolare, i canoni dovuti in relazione al beneficio diretto ottenuto nella gestione del servizio idrico integrato. Le convenzioni sono stipulate sulla base delle convenzioni-tipo approvate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 40*" (comma 3);
 4. "*Le autorità d'ambito e i consorzi di bonifica procedono alla stipula delle convenzioni di cui al comma 3 entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 40. Trascorso inutilmente tale termine la Regione attua le procedure sostitutive previste dalla normativa vigente ai fini della stipula delle convenzioni stesse*;
 5. "*Le convenzioni stipulate ai sensi del comma 3 fanno parte integrante delle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 9 della l.r. 6/1996 ed i relativi oneri sono coperti dalla tariffa per il servizio idrico integrato*";

6. *“La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposite direttive per l'adeguamento dei piani di classifica delle spese consortili a quanto disposto dal comma 1. Nei successivi novanta giorni i consorzi di bonifica procedono all'adeguamento dei piani di classifica stessi”.*

VISTA

- la Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 6 la quale ha delimitato gli Ambiti Territoriali Ottimali della Regione Lazio ed ha indicato le forme di cooperazione tra i Comuni e le Province interessati per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato;
- l'art. 166, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 (disposizione che ha sostituito l'art. 27 della legge Galli sopra indicato) prevede: *“Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque e degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata”;*
- il Decreto Legge 11 settembre 2014, n. 133 (D.L. “Sblocca Italia” convertito dalla Legge n. 164/2014 che modifica il D.Lgs. 152/06 in materia di affidamento del Servizio Idrico Integrato da parte dei Comuni al gestore unico, con particolare riferimento agli articoli 147 *“Organizzazione territoriale del Servizio Idrico Integrato”*, 153 *“Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato”* e 172 *“Gestioni esistenti”*;
- la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 - Legge di stabilità regionale 2020 - all'Art. 7 (*Disposizioni varie*) commi 24, 25 e 26 ha apportato modifiche a quanto disposto dall'articolo 36 della Legge Regionale n. 53/1998, e precisamente:
 25. Ai fini di cui al comma 24, i consorzi di bonifica aggiornano i propri piani di classifica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro trenta giorni dall'approvazione dei piani di classifica di cui al periodo precedente, la Giunta regionale approva la nuova convenzione-tipo ai sensi dell'articolo 40 della L.R. 53/1998 ed entro e non oltre i successivi trenta giorni gli enti di governo d'ambito del Servizio Idrico Integrato e i consorzi di bonifica sottoscrivono, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della L.R. 53/1998, le nuove convenzioni di cui al medesimo articolo 36, comma 3. Decorso inutilmente tale ultimo termine, la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della L.R. 53/1998.
 26. Il contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche, a cui sono tenuti i proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti all'obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, è riscosso a mezzo della tariffa degli enti di governo d'ambito del servizio idrico integrato. Gli importi fatturati dai soggetti gestori del servizio idrico integrato riportano esplicitamente la componente di costo relativa ai suddetti contributi di bonifica. La convenzione-tipo di cui al comma 25 precisa, altresì, le modalità e le tempistiche con le quali i soggetti gestori del servizio idrico integrato corrispondono i predetti importi ai consorzi di bonifica.
- la Convenzione di Cooperazione, con la quale i Comuni e le Province interessati hanno costituito, l'Autorità d'Ambito per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato nell'A.T.O. n. 2 - Roma;
- la Convenzione stipulata tra le Autorità d'Ambito di cui all'ATO Lazio Centrale 2 ed il Consorzio di bonifica “ex Tevere Agro Romano” (ora Consorzio di bonifica Litorale Nord), sottoscritta in data 17 marzo 2009, per la gestione del territorio ricadente nelle aree urbane;

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 28 giugno 2001 n. 910 con la quale è stato approvato il Piano di classifica degli immobili consortili per il riparto della contribuzione dell'ex Consorzio di bonifica Tevere e Agro Romano;

CONSIDERATO che:

- l'importo previsto dalla già menzionata Convenzione risulta conformato a quanto previsto dalla D.G.R. 692/2008 ovvero pari al *“canone già previsto nelle convenzioni scadute, precedentemente sottoscritte dai Consorzi di bonifica e dalle Autorità d'ambito, aggiornato per l'annualità 2008 con il tasso di inflazione programmata”* come riportato nell'Allegato 1 alla medesima deliberazione;
- in tale allegato si specifica che: *“I canoni per l'annualità 2008 sono stati calcolati sulla base dei canoni previsti nelle convenzioni sottoscritte ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 3689 del 25 giugno 1999, con la quale è stata approvata la convenzione tipo prevista dall'art. 40 della L.R. n.53/1998, aggiornati sulla base del tasso di inflazione programmato”*, e che il Canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata come previsto dalla Convenzione stessa all'art. 8, comma 3;
- ai sensi della D.G.R. 159/2012, il canone annuale è stato incrementato per un ulteriore importo di 1.570.000,00 euro;
- tale incremento è entrato in vigore a partire dall'anno 2014, a valle del riconoscimento in tariffa del SII da parte di ARERA per la medesima annualità, come convenuto mediante l'Accordo di Conciliazione per la definizione dei rapporti tra Regione Lazio, Provincia di Roma, Acea ATO2 S.p.A., ed il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, sottoscritto in data 17 dicembre 2012;
- la D.G.R. 159/2012 stabilisce, inoltre, che la Convenzione sottoscritta sia *“rivisitata a seguito della modifica della Legge Regionale 53/98 e all'applicazione della metodologia prevista dall'art. 166 del D.Lgs. 152/2006, comunque entro un anno”* dalla pubblicazione della medesima D.G.R. (termine scaduto in data 8 giugno 2013);
- il comma 4, dell'art. 8 della Convenzione sottoscritta in data 17 marzo 2009, stabilisce i casi per la modifica del Canone come di seguito elencati:
 - Modifica delle zone operative del Consorzio interne all'A.T.O.2;
 - Modifica dei tratti in servizio pubblico di manutenzione;
 - Sostanziale modifica delle estensioni delle aree urbane;
 - Esigenza di interventi manutentori straordinari necessari a garantire l'efficienza del sistema di opere e impianti di bonifica;
 - Variazione dei punti di scarico del gestore;
 - Variazione della Tariffa regionale dei prezzi superiore al 3% (alinea introdotto dalla DGR 692/2008);
- la Convenzione stipulata tra l'Autorità d'Ambito di cui all'ATO Lazio Centrale 2 ed il Consorzio di bonifica *“ex Tevere Agro Romano”*, ha assicurato la corretta gestione del territorio ricadente nelle aree urbane, in termini di qualità, quantità, efficacia ed economicità, per cui vengono confermati sia i livelli di manutenzione che i relativi importi di convenzione, al fine di assicurare la necessaria continuità nella gestione dell'assetto del territorio regionale;

VISTA la nota prot. n. 6554 del 4 gennaio 2022 della Direzione Generale della Regione Lazio con la quale si rappresenta l'esistenza delle condizioni per l'aggiornamento, ai sensi di quanto

previsto dall'art. 8, comma 4, del canone previsto dalla Convenzione stipulata in data 17 marzo 2009 tra l'ATO 2 – Roma ed il Consorzio di bonifica Tevere e Agro Romano;

CONSIDERATO che in ragione della variazione dei prezzi di cui al prezzario regionale ed alla modifica dell'estensione delle aree urbane, il canone risulta incrementato per un importo complessivo pari € 1.050.224,23;

VISTA la nota prot. n. 307/2022 dell'11 gennaio 2022, con la quale il Consorzio di Bonifica Litorale Nord ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di modifica della convenzione relativamente all'aggiornamento del canone;

VISTA la nota della Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale – Roma prot. n. 115/22 del 26 gennaio 2022, con la quale, sulla base della nota di condivisione del gestore del S.I.I. Acea ATO 2 S.p.A. prot. n. 36379/22 del 20 gennaio 2022, comunica che la Deliberazione di Giunta Regionale, concernente l'aggiornamento del canone previsto dall'art. 8, comma 4 della Convenzione stipulata in data 17 marzo 2009 tra l'ATO 2 – Roma ed il Consorzio di bonifica Tevere e Agro Romano, sarà sottoposta alla Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 – Roma;

PRESO ATTO che la presente Deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di stabilire che il canone annuo, previsto all'art. 8 della Convenzione stipulata in data 17 marzo 2009 tra l'ATO 2 – Roma ed il Consorzio di bonifica Tevere e Agro Romano, come già precedentemente integrato è incrementato di un ulteriore importo pari a € 1.050.224,23, secondo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo della convenzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022;

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

IL VICE PRESIDENTE
(Daniele Leodori)

Copia